



**1) Buongiorno, grazie. Quindi con il criterio residuale non si deve indicare l'intero CdA ma solo coloro che hanno la rappresentanza legale? Andrebbe indicato anche il vice-presidente non dotato di legale rappresentanza se il consiglio e' composto da due membri? E nel caso di c.d.a. con 4 consiglieri solo il presidente dotato di legale rappresentanza?**

Se dall'esame degli assetti proprietari non è possibile individuare alcuna titolarità effettiva diretta, indiretta o di controllo, gli amministratori devono applicare il 'criterio residuale'.

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che siano titolari - conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, da indicare nel modello TE con il codice TRA (titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione).

L'indicazione della titolarità effettiva non deve essere necessariamente cumulativa, nel senso che non devono essere necessariamente indicati il rappresentante legale e tutti gli amministratori, in quanto l'individuazione del/i titolare/i effettivo/i è compiuta tenendo conto delle concrete caratteristiche organizzative della società, e si prefigge di individuare la/e persona/e fisica/e che hanno la responsabilità ultima e generale dell'ente, potendo assumere per suo conto le decisioni che lo vincolano verso l'esterno.

In questo caso al/ai titolare/i effettivo/i va abbinato il codice TRA. L'uso del cd. 'criterio residuale' obbliga a tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo in base al 'criterio della proprietà' o al 'criterio del controllo' (v. art. 20 comma 6 decreto anticiclaggio). Tali informazioni – assieme alla traccia delle verifiche compiute dagli amministratori per l'individuazione, in genere, della titolarità effettiva - possono essere richieste dagli uffici del registro delle imprese in caso di successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute.

**2) La distinta della pratica, se inviata tramite telemaco del professionista abilitato, dovrà riportare la firma anche del titolare di telemaco?**

La comunicazione della titolarità effettiva, qualora sia trasmessa dall'intermediario/Professionista, deve essere firmata digitalmente:

- dal **soggetto obbligato al deposito** (per le imprese dotate di personalità giuridica un componente dell'organo amministrativo; per le persone giuridiche private il fondatore oppure uno dei soggetti ai quali è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione; per i trust il fiduciario di trust e per istituti giuridici affini il fiduciario o la persona che esercita diritti, poteri o facoltà equivalenti al fiduciario);
- l'**intermediario/Professionista** che provvede alla trasmissione telematica di regola **non deve sottoscrivere il modello TE.**

La sottoscrizione occorre soltanto qualora nel modello TE sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica proprio dell'intermediario/professionista quale domicilio digitale destinato a ricevere le comunicazioni in qualità di controinteressato all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (quando l'accesso esporrebbe "...il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione" oppure se "il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età"), ai sensi dell'art. 7, co. 3, D.M. n. 55/2022: in tale ipotesi, con la sottoscrizione del modulo, l'intermediario/professionista presta il consenso alla domiciliazione presso il proprio indirizzo delle suddette comunicazioni.

**3) Nel caso di SRL con 3 soci A/B/C dove tutti e tre detengono il 33,33% del capitale dove A è legale rappresentante, i titolari effettivi sono tutti e 3 TE diretti giusto?...il fatto che A è Legale rappresentante non prevede che B e C siano indiretti?giusto?**

La titolarità effettiva, nel caso indicato, è in capo ai tre soci A, B e C, se persone fisiche, in quanto titolari di una quota superiore al 25% del capitale, sulla base del criterio della "proprietà diretta".

In caso di imprese dotate di personalità giuridica l'individuazione della titolarità effettiva avviene seguendo le modalità delineate dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio [utilizzando prima il criterio della proprietà diretta o indiretta delle partecipazioni, poi il criterio del controllo ed infine il criterio residuale della titolarità dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società].

Non deve essere comunicata la titolarità effettiva di A quale Legale Rappresentante della società, poiché si può fare ricorso al criterio *residuale* della "titolarità dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società", soltanto qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta o il controllo dell'ente, ipotesi che non ricorre nell'esempio prospettato.

**4) Srl che invia direttamente come fa a pagare i 30 euro?**

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco (conto ricaricabile per l'addebito dei diritti di segreteria e gestione correzione domanda) e disporre di un dispositivo di Firma Digitale.

Se il soggetto obbligato (Srl) non ha l'accesso a Telemaco può registrarsi gratuitamente su [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) o rivolgersi ad un intermediario abilitato.

**5) Chiedo conferma che nel caso di Srl in house providing, partecipata da enti pubblici (maggior parte sono i comuni della provincia di Rovigo) il titolare effettivo è il presidente del consiglio di amministrazione.**

Alle società partecipate da enti pubblici si applicano le regole generali previste dall'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007, vale a dire il criterio della proprietà diretta e indiretta, il criterio del controllo e infine quello residuale; ciò premesso, la persona fisica-titolare effettivo va generalmente individuata nel rappresentante legale pro-tempore dell'ente pubblico (amministrazione statale o ente locale) titolare della partecipazione rilevante (superiore del 25%) o che controlla la società (è ammesso anche il controllo congiunto di più pubbliche amministrazioni, nei casi previsti dal TUSP).

Se le partecipazioni pubbliche detenute dalle singole pubbliche amministrazioni sono tutte inferiori al 25%, va comunque verificato se una o più PP.AA. abbiano il controllo - singolo o congiunto - sulla società partecipata: in tal caso la persona fisica da indicare coinciderebbe con il rappresentante legale pro-tempore dell'ente controllante.

Infine, si ricorrerà infine al criterio residuale della "titolarità dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società" qualora il criterio dominicale e del controllo non consentano di individuare la titolarità effettiva della società partecipata da enti pubblici.

**6) Vorrei sapere se l'obbligo di presentare il modello TE riguarda anche i curatori di società di capitali in fallimento o liquidazione giudiziale**

La vigente disciplina non esonera dall'obbligo della comunicazione della titolarità effettiva le imprese che si trovano in fallimento o liquidazione giudiziale, ovvero che sono state ammesse ad una delle altre procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare o dal codice della crisi di impresa.

I componenti dell'organo amministrativo delle società di capitali per le quali sia in corso una queste procedure, devono assolvere all'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva, facendo riferimento all'assetto proprietario esistente al momento dell'avvio della procedura stessa, mediante l'utilizzo dei criteri indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 231/2007.

Sono legittimati anche i curatori delle società fallite o in liquidazione giudiziale, ovvero gli organi delle altre procedure concorsuali (es.: commissario giudiziale, commissario liquidatore, ecc.), i quali non sono vincolati al rispetto di un termine entro il quale presentare la comunicazione.

**7) Se la quota di srl è intestata a socio persona fisica in regime di comunione legale ma in assemblea ordinaria interviene solo il socio e non il coniuge si considera quale titolare effettivo anche il coniuge?**

L'art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione; questi può quindi essere individuato quale "titolare effettivo" se la partecipazione in comunione supera il 25% del capitale sociale.

Se la partecipazione sociale che forma oggetto di comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione; in questo caso il rappresentante comune può dichiarare "titolare effettivo" tutti i comproprietari, salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.

**8) Nel caso di SRL con 3 soci A/B/C dove tutti e tre detengono il 33,33% del capitale dove A è legale rappresentante, i titolari effettivi sono tutti e 3 TE diretti giusto?...il fatto che A è Legale Rappresentante non prevede che B e C siano indiretti?**

Si veda la risposta del punto 3)

**9) Una Fondazione iscritta nel Registro regionale persone giuridiche per la quale è già stato emesso un provvedimento di cancellazione ed è in fase di liquidazione che porterà alla successiva estinzione della stessa, è soggetta a questa nuova comunicazione del TE?**

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto che attesterà l'operatività del sistema di trasmissione telematica, oppure dall'eventuale e successiva data di avvio indicata nel decreto stesso, i soggetti già costituiti (ed ancora esistenti) a tale data avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione del titolare effettivo.

Qualora il provvedimento di cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche private intervenga successivamente all'entrata in vigore del provvedimento che attesti l'operatività del sistema, la fondazione avrà l'obbligo di presentare la comunicazione della titolarità effettiva.

**10) In caso di presenza di più titolari effettivi, ogni titolare deve presentare la comunicazione in proprio oppure un titolare la effettua per tutti?**

Il modello TE deve essere sottoscritto digitalmente da una delle persone fisiche obbligate per legge (sotto specificate), ma non dal colui (o coloro) che è stato individuato come titolare effettivo; con un unico modello TE devono essere indicati tutti i titolari effettivi riferiti allo stesso soggetto (società di capitali, o alla stessa persona giuridica privata, o allo stesso trust o allo stesso mandato fiduciario).

La persona fisica obbligata per legge alla sottoscrizione del modello TE viene così individuata:

- a. per le imprese dotate di personalità giuridica (società di capitali): un componente dell'organo amministrativo (l'obbligo ricade su tutti i componenti dell'organo);
- b. per le persone giuridiche private: il fondatore oppure uno dei soggetti ai quali è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione;
- c. per i trust e istituti giuridici affini:
  - per i trust: il fiduciario di trust (*trustee*);
  - per gli istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari): il fiduciario o la persona che esercita diritti, poteri o facoltà equivalenti al fiduciario.

**11) Le società estere con sedi secondarie in Italia di società estere, con sede legale in Paesi UE o extra UE sono tenute alla comunicazione del titolare effettivo?**

Se la sede legale della società si trova in uno Stato dell'Unione Europea, la società assolve all'obbligo di comunicazione dei dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva esclusivamente nel Paese della sede legale.

Qualora lo Stato della sede legale non appartenga all'Unione Europea, la società con sede secondaria in Italia deve assolvere all'obbligo di comunicazione dei dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva nel nostro Paese.

***12) Le imprese con personalità giuridica iscritte nel registro delle imprese alla data del 9 ottobre 2023, che sono state cancellate dal registro delle imprese o si sono trasformate in società di persone entro l'11 dicembre 2023 sono tenute a presentare la comunicazione del titolare effettivo?***

Tutte le imprese con personalità giuridica esistenti al 9 ottobre 2023 hanno l'obbligo di comunicare i dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro i sessanta giorni successivi.

Il Conservatore del registro delle imprese di Venezia Rovigo si riserva di escludere l'esistenza dei presupposti di sanzionabilità nei confronti delle imprese che non avranno assolto all'obbligo.